



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA


2006/2009

### PROCEDURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE AREE

Il giorno 3 agosto 2010 alle ore 11,00 presso la sala riunioni sita al 4° piano – palazzina C – della sede di Via Caraci ha luogo l'incontro tra la Delegazione di parte pubblica e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Delegazione Parte Pubblica

Organizzazioni Sindacali

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*FP CGIL De Ruggieri Francesco*  
*CISLTP Carbonato*  
*con riserva \* UN PA Viminium Palmieri*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Al termine della riunione le parti - tenuto conto che con Accordo del 18 dicembre 2009, successivamente modificato in data 25 marzo 2010, è stato definito il nuovo ordinamento professionale del Ministero - sottoscrivono la presente ipotesi di Accordo relativa, ai sensi degli artt. 17 e 18 del CCNL 2006/2009 del 14 settembre 2007, alle progressioni all'interno delle aree, ivi compresi i criteri di valutazione ed i contingenti di personale da destinare, nell'ambito delle rispettive aree, a ciascuna fascia retributiva.

**Art. 1**  
**Progressioni all'interno delle aree**

In relazione al sistema di classificazione previsto dal vigente CCNL, le progressioni dei dipendenti all'interno delle aree si configurano come sviluppi economici correlati al diverso grado di esperienza e di abilità professionale che i dipendenti stessi hanno acquisito negli anni ed in particolare durante lo svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.

Alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore possono partecipare tutti i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che risultano in servizio all'atto dell'indizione della procedura. In ogni caso la permanenza effettiva nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre non può essere inferiore a due anni.

Sono esclusi dalle suddette procedure:

- a) coloro che alla data di decorrenza degli sviluppi economici non appartengono ai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo ovvero a tempo determinato o in posizione di non di ruolo;
- b) i dipendenti che all'atto dell'indizione della procedura, risultano sospesi cautelamente, in via obbligatoria o facoltativa, dal servizio;
- c) i dipendenti che alla data di decorrenza degli sviluppi economici hanno riportato nei due anni precedenti una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale e/o scritto e dalla multa ovvero sono stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

**Art. 2**  
**Criteri di valutazione**

I passaggi dalla fascia retributiva attualmente rivestita (o comunque diversamente denominata nel precedente ordinamento) a quella immediatamente superiore avvengono in base ai criteri contenuti nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente Accordo (all. n. 1).

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito - distinte, nell'ambito delle rispettive aree, per profilo professionale rivestito e per fascia economica attribuita - si tiene conto dell'anzianità di servizio maturata, dei titoli di studio culturali e professionali posseduti, della professionalità acquisita nel quinquennio antecedente alla data di decorrenza degli sviluppi economici.

Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto, occorre preliminarmente precisare:

- a) per "strutture confluite" si intendono tutte le strutture e gli uffici, divenuti - a seguito dei vari processi di riforma - parte integrante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e precisamente:
  - dapprima il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (già Ministero dei Trasporti - Direzioni Generali MCTC e AC - e Ministero della Marina Mercantile);
  - successivamente il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero dei Trasporti;
- b) per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti pubblici indicati nell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutti gli Organismi di diritto pubblico e/o vigilati da una Pubblica Amministrazione.

Le parti convengono di considerare:

- equiparabile al servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ex Agensud od altri Organismi assimilabili;
- riconducibile al servizio prestato presso il Ministero dei Trasporti il periodo lavorativo svolto alle dipendenze delle Gestioni Commissariali Governative, in quanto parti integranti della Direzione Generale MCTC, nonché il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa dal personale trasferito presso il su citato Ministero dei Trasporti per lo svolgimento di compiti specifici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- riconducibile al servizio prestato presso il Ministero delle Infrastrutture il periodo lavorativo svolto alle dipendenze del R.I.D. (Registro Italiano Dighe).

Al calcolo dell'anzianità complessiva di servizio concorrono tutti i periodi di lavoro effettivamente prestati fino alla data di decorrenza degli sviluppi economici e per i quali, come evidenziato nell'allegato documento, sono previsti differenti punteggi a seconda delle tipologie alle quali detti periodi sono riconducibili. Pertanto, ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio:

- a) va tenuto conto o della decorrenza economica o, per il personale proveniente da altre Amministrazioni, dell'effettiva presentazione in servizio;
- b) vanno detratti tutti i periodi di assenza che, ai sensi delle vigenti normative, comportano un'interruzione e/o una riduzione dell'anzianità di servizio;
- c) va valutato come servizio prestato presso altra Pubblica Amministrazione l'attività lavorativa svolta in posizione di comando o di fuori ruolo in un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza (Ministero Infrastrutture e Trasporti o strutture confluite).

Con riferimento ai "requisiti professionali" ed ai "titoli di studio culturali e professionali" (rispettivamente punto A.2. e punto B. dell'allegato documento), ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, le parti convengono che:

- a) per quanto riguarda gli "incarichi" sono valutabili unicamente quelli conferiti e svolti nel quinquennio antecedente alla data di decorrenza degli sviluppi economici, come pure vanno presi in esame soltanto le "pubblicazioni scientifiche" elaborate e pubblicate nel suddetto quinquennio.

Per "incarichi" valutabili si intendono:

- quelli previsti da specifiche disposizioni normative, non retribuiti e non onerosi per l'Amministrazione, svolti per conto dell'Amministrazione stessa;
- le nomine a componente o segretario in Commissioni e Comitati previsti da specifiche disposizioni normative e relativi a compiti istituzionali, non retribuite e non onerose per l'Amministrazione;

- b) per quanto concerne i "dottorati di ricerca", i "master" ed i corsi di "specializzazione" e di "perfezionamento" vanno presi in considerazione esclusivamente quelli rilasciati da una Università pubblica o legalmente riconosciuta.

Sono equiparabili ai corsi di specializzazione anche quelli indetti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di funzionari della ex VIII qualifica funzionale (attuale fascia economica F3 della terza area). Resta inteso che l'intero periodo del corso non concorrerà al computo dell'anzianità di servizio;

- c) per quanto attiene alle "idoneità" riportate nei concorsi pubblici, con esclusione dei processi di riqualificazione di cui al CCNL 2002/2005, vanno valutate soltanto quelle conseguite nel quinquennio antecedente alla data di decorrenza degli sviluppi economici, purché riferite a fasce retributive o a posizioni economiche pari ovvero superiori a quelle per le quali si concorre.

Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'anzianità di servizio maturata, dei titoli di studio culturali e professionali posseduti, della professionalità acquisita sarà ridotto dei punteggi sotto indicati, in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive di cui trattasi:

- punti 1 per ciascun rimprovero scritto;
- punti 2 per ogni multa.

### **Art. 3** **Contingenti di personale**

L'art. 18, commi 3 e 4, del CCNL 2006/2009 stabilisce che l'individuazione del numero di dipendenti da destinare alle progressioni economiche tenga conto delle risorse finanziarie presenti nel Fondo Unico di Amministrazione, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente le progressioni stesse, le quali - ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - avranno decorrenza fissa dal successivo 1° gennaio.

Considerato che negli anni 2007 e 2008 non si era ancora pervenuti all'unificazione dei FUA Infrastrutture e Trasporti, le due sopresse Amministrazioni hanno provveduto a stipulare separatamente, come di seguito indicato, specifici Accordi finalizzati, tra l'altro, allo stanziamento delle somme occorrenti per i passaggi di fascia del proprio personale:

#### 1. Ministero delle Infrastrutture

Accordo FUA 2008, sottoscritto in via definitiva il 3 agosto 2010, con il quale è stata fissata al 1° gennaio 2009 la decorrenza dei suddetti passaggi, già stabilita al 1° gennaio 2008 con ipotesi di Accordo 6 maggio 2010 – art. 4, lett. b).

I contingenti numerici, riferiti a ciascuna fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento) attualmente rivestita, sono specificati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente Accordo (all. n. 2).

#### 2. Ministero dei Trasporti

Accordo FUA 2007 del 1° dicembre 2008; Accordo FUA 2008 del 16 dicembre 2008, successivamente modificato con Accordo 8 luglio 2009 circa la reale disponibilità delle risorse presenti nel Fondo stesso; Accordo integrativo, sottoscritto in data 3 agosto 2010, con il quale sono state fissate al 1° gennaio 2009 le decorrenze dei passaggi in questione, già stabilite rispettivamente al 1° ottobre 2007 ed al 1° gennaio 2008.

I contingenti numerici, riferiti a ciascuna fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento) attualmente rivestita, sono specificati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente Accordo (all. n. 3).

La stessa percentuale utilizzata per l'individuazione dei contingenti numerici di cui ai punti 1 e 2 sarà applicata alla ripartizione di detti contingenti tra i profili professionali afferenti alla medesima fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento).

Con riferimento, invece, agli anni 2009 e 2010 - per i quali risulta operata l'unificazione dei FUA afferenti ai due ex Ministeri - questa Amministrazione con ipotesi di Accordo, sottoscritta in data 26 maggio 2010 tuttora in fase di certificazione da parte dei competenti Organi di controllo, ha provveduto a stanziare le somme occorrenti per i passaggi di cui trattasi, decorrenti dal 1° gennaio 2010 per quanto concerne il FUA 2009 e dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda il FUA 2010.

I contingenti numerici, riferiti a ciascuna fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento) attualmente rivestita, sono specificati negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (all. n. 4 per le decorrenze 1.1.2010 e all. n. 5 per le decorrenze 1.1.2011).

Anche in questo caso la stessa percentuale utilizzata per l'individuazione dei contingenti numerici di cui ai punti a) e b) sarà applicata alla ripartizione di detti contingenti tra i profili professionali afferenti alla medesima fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento).

#### **Art. 4**

#### **Presentazione delle domande e Formazione delle graduatorie**

L'Amministrazione comunica, con circolare notificata a tutto il personale anche per posta elettronica, le fasce economiche superiori eventualmente attribuibili, la loro decorrenza, i relativi contingenti numerici, nonché l'avvio delle procedure selettive che saranno comunque pubblicate sul sito internet del Ministero.

Entro il termine fissato dall'apposito bando, i dipendenti interessati possono consegnare la propria domanda di partecipazione alle suddette procedure all'ufficio dove prestano servizio, che ne curerà il tempestivo inoltro alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali - Divisione II, oppure trasmetterla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo.

La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro apposto dalla segreteria dell'ufficio dove si presta servizio ovvero dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine indicato nel bando o tardivamente trasmesse saranno dichiarate irricevibili e non daranno luogo ad alcuna valutazione.

Il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi è attestato direttamente da ciascun dipendente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge.

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dovessero emergere falsità al riguardo, il candidato verrà escluso dalla selezione con apposito provvedimento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Non saranno valutati documenti o situazioni dei dipendenti non espressamente dichiarati ovvero non esaurientemente indicati nelle rispettive domande.

Ai fini della valutazione delle domande e dei relativi titoli, sarà costituita apposita Commissione, la quale, sulla base dei punteggi assegnati ad ogni singola voce, provvederà a stilare, nell'ambito di ciascun profilo professionale, distinte graduatorie per ogni fascia retributiva messa a concorso.


Qualora il numero di domande pervenute lo richieda, la suddetta Commissione potrà essere coadiuvata da Gruppi di lavoro, all'uopo istituiti, onde concludere in tempi brevi l'intera procedura.

Nelle graduatorie, per le eventuali parità di punteggio si procederà come segue:

- a) precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nella fascia retribuita attualmente rivestita (o comunque diversamente denominata nel precedente ordinamento);

- b) precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli di questo Ministero, in caso di ulteriore parità;
- c) precedenza al dipendente più anziano di età, in caso di persistente parità.

Le graduatorie per l'attribuzione della fascia economica superiore saranno pubblicate sul sito internet del Ministero e la loro efficacia cesserà a decorrere dalla data indicata nel bando.




## DICHIARAZIONE A VERBALE O.S. UILPA

Il sottoscritto firma con riserva l'ipotesi di Accordo sopracitato al fine di consentire ad una gran parte del Personale una progressione economica. Lo scrivente non condivide in particolare, perché non rispondente all'art.18 del CCNL 2006/2009, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali del Personale eventualmente interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio nei 2 anni precedenti (di volta in volta) alla rispettiva data di decorrenza degli sviluppi economici.

Più correttamente sia da un punto di vista sostanziale che di opportunità, sia al fine di applicare il CCNL, tale esclusione dovrebbe riguardare i lavoratori colpiti dalla misura cautelare nei 2 anni immediatamente precedenti alla data della domanda o meglio del bando di concorso.

**Il Coordinatore Nazionale UILPA**

**Vincenzo Lichinchi**





## NOTA A VERBALE



Riunione di contrattazione collettiva nazionale integrativa del 5 luglio 2010 per la sottoscrizione dell'accordo sulle procedure di sviluppo economico all'interno delle aree per i lavoratori del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Art. 17 CCNL).

Premesso che questa O.S. ha presentato all'Amministrazione una propria proposta scritta, i cui contenuti sostanziali non sono stati recepiti neppure parzialmente, la scrivente RdB Pubblico Impiego **non sottoscrive** l'ipotesi di accordo in parola con le seguenti motivazioni:

1) Si attribuiscono punteggi con criteri pesantemente discriminatori ed inaccettabili per valutare l'anzianità ai lavoratori pubblici provenienti da amministrazioni diverse. La possibilità di avvantaggiare chi non ha avuto progressioni in passato poteva e doveva essere ottenuta con criteri equi.

2) Ottenendo l'immediato avallo dei sottoscrittori, la parte pubblica, ha rinunciato, senza neppure provare a formulare ipotesi o fornire quantificazioni degli oneri, ad avviare ogni forma di percorso formativo per i lavoratori del ministero, come previsto dal CCNL e come dovuto. (artt. 24 e 25)

Per converso, cassando la valutazione sui percorsi formativi, si finisce inevitabilmente per attribuire punteggi eccessivi al criterio dei titoli professionali posseduti ed incarichi difficilmente documentabili, la cui equa attribuzione da parte della dirigenza o la cui coerenza saranno di difficilissima valutazione.

3) Per la distribuzione del numero dei passaggi nelle tre aree si utilizza il mero criterio della percentuale media per tutte le fasce.

La RdB aveva fortemente proposto di differenziare progressivamente, "a salire", le percentuali, permettendo così un numero maggiore di progressioni dal basso (meno costose) a titolo di riequilibrio salariale, tenuto conto che i passaggi sono pagati con i soldi di tutti.

L'Amministrazione ed i firmatari, purtroppo in coerenza con l'accordo sui nuovi profili professionali recentemente siglato, non riconosce la professionalità dei lavoratori del Ministero Infrastrutture e Trasporti e nega loro la possibilità di crescita professionale, manifestando ancora una posizione debole con questo accordo.

Come purtroppo già avvenuto con le precedenti riqualificazioni, ciò produrrà discriminazioni alimentando discrezionalità della dirigenza e logiche clientelari.

Roma, 5 luglio 2010

RdB Pubblico Impiego

p/Il Coordinamento Infrastrutture e Trasporti

3 agosto 2010

Si con firma contraria  
F. P. P.

Lorenzo Pradigatielli


Lorenzo Pradigatielli

# NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. non sigla l'accordo di Contrattazione Collettiva Integrativa 2006/2009 e le relative procedure per lo sviluppo economico all'interno delle aree per le seguenti motivazioni:

1. il mancato riconoscimento di un punteggio maggiore alle ex posizioni Super, poste attualmente nella Seconda Area, posizioni che nella scorsa riqualificazione avevano ottenuto un solo beneficio economico e non giuridico;
2. una diversa modulazione delle percentuali di progressione tra Area Seconda ed Area Terza, in considerazione del maggior costo nei passaggi economici di quest'ultima;
3. l'esclusione dalla partecipazione a questa progressione economica dei colleghi che hanno recentemente beneficiato dello scorrimento delle graduatorie nella scorsa riqualificazione
4. il mancato accoglimento della richiesta di creare due diverse graduatorie per Centro e Periferia
5. l'eliminazione della censura tra i provvedimenti disciplinari per i quali è stato previsto una decurtazione di punteggio.

Roma 5 luglio 10



Il Segretario del Coordinamento

Rita Cipolla

